

<p>Cos'è il lavoro occasionale accessorio</p>	<p>la disciplina del lavoro occasionale accessorio, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/03, nasce dalla duplice esigenza, da un lato, di attrarre nell'alveo della legalità talune attività lavorative marginali, svolte da soggetti che altrimenti avrebbero operato nel sommerso senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa, dall'altro di ampliare le opportunità lavorative a favore di soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, prevedendo, nel contempo, la copertura assicurativa. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.</p> <p>Si tratta di una prima ipotesi contrattuale che prescinde dalla qualificazione giuridica a vantaggio della disciplina specifica individuata dal legislatore.</p>
<p>La sua connotazione giuridica</p>	<p>L'utilizzo del lavoro accessorio prescinde dalla connotazione della prestazione. È pertanto possibile sia in caso di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo.</p> <p>Infatti la qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rapporto concretamente realizzato non dipende dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione. Il lavoro accessorio si differenzia, quindi, da tutte le altre tipologie di attività (subordinata, parasubordinata e autonoma) in quanto nato in forma sperimentale al fine di far emergere dal lavoro sommerso alcune tipologie di attività che altrimenti sarebbero rimaste prive di tutele.</p>

I vantaggi	lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 3000 euro d'importo percepito è possibile il cumulo con le prestazioni economiche erogate a sostegno del reddito; • Tutela previdenziale ed assicurativa • Esenzione da qualsiasi imposizione fiscale • Mantenimento dello status di disoccupato o inoccupato
	datore di lavoro	<p>- esonero da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva telematica al Centro per l'impiego • sottoscrizione di un contratto di lavoro • registrazione sul libro Unico del Lavoro <p>- omnicomprensività retributiva e contributiva del buono</p>
Le prestazioni	Spettano	INPS: anzianità contributiva e diritto alla pensione ordinarie prestazioni dall'INAIL compreso il danno biologico
	Non spettano	prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, etc.)

Come si effettua l'accREDITAMENTO dei buoni lavoro	<p>L'accREDITAMENTO all'Inps può avvenire con modalità telematica o cartacea. I Consulenti del lavoro sono intermediari abilitati dall'Istituto per attivare la procedura in modalità on line.</p> <p>Modalità telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); • Sito internet www.inps.it; • Sedi Inps <p>Consulenti del lavoro (e altri abilitati) Pagamento con F24.</p> <p>Modalità cartacea: su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Va inviata DNA anticipata all'Inail: - contact center Inps/Inail numero gratuito 803.164, oppure - modulo da inviare via fax all' INAIL numero gratuito 800.657657</p>
--	--

CAMPO DI APPLICAZIONE

DATORI DI LAVORO	LAVORATORI
tutti	Tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito Fino a € 3.000 (1)(4)
tutti	Pensionati (anzianità, vecchiaia, inabilità, reversibilità) Fino a € 5.000 (1)
tutti	Studenti under 25 (iscritti a cicli di studi) (2) Sabati e domeniche Periodi di vacanza scolastiche (Natale, Pasqua e estive) Fino a € 5.000 (1)
Aziende agricole: • stagionali • montane	<ul style="list-style-type: none"> • Casalinghe • Pensionati • Giovani studenti fino a 25 anni (2) € 5.000 (1)
Aziende agricole con un volume d'affari iva inferiore a 7000 euro nell'anno precedente	Tutti € 5.000 (1)
<p>imprese commerciali, turistiche e dei servizi.</p> <p>ambito di effettuazione delle prestazioni di lavoro accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; - manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; - da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi, durante i periodi di vacanza - consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica 	Tutti € 5.000 (1)
Imprese familiari per tutte le attività di cui all'art. 70 comma 1	Regime agevolato Fino a € 10.000 (3)

imprese familiari per il settore commercio, turismo e servizi art.70 comma 2 bis	Tutti i soggetti purché estranei all'imprenditore e all'impresa Regime contributivo ordinario come lavoro subordinato € 10.000 (3)
Committente pubblico, limitatamente alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà	Tutti Fino a €. 5.000 (1)
Lavoro domestico nelle famiglie occasionale e accessorio	Tutti Fino a € 5.000 (1)

Note

- (1) per anno solare con riferimento al medesimo committente
- (2) giovani che non hanno compiuto i 26 anni (per il computo dell'età si veda la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15 luglio 2005)
- (3) trattasi di limite per anno fiscale
- (4) In via sperimentale per il 2009

[**Per saperne di più**](#)